

Legge regionale 24 luglio 2025, n. 43

Modifiche della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 (Istituzione dell'Agazia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi).

(BURC n. 146 del 24 luglio 2025)

Art. 1

(Modifiche della [l.r. 16/2024](#))

1. Nella [legge regionale 29 marzo 2024, n. 16](#) (Istituzione dell'Agazia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel comma 3 dell'articolo 2, le parole da: "la" a "Santelli" sono sostituite dalle seguenti: "il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme (CZ)" e le parole: "dispone di" sono sostituite dalle seguenti: "mantiene le attuali";
 - b) nel comma 5 dell'articolo 9, le parole: "di destinazione" sono sostituite dalla seguente: "costitutivi";
 - c) nell'articolo 12:
 - 1) nella lettera e) del comma 5, le parole: "la cui efficacia è prorogata di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;
 - 2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"8. L'Agazia subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile già in uso alla Fondazione Mediterranea Terina OLNUS, nonché nella titolarità dei beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile della Fondazione medesima, che dovessero residuare all'esito della liquidazione coatta amministrativa."

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 9 della [l. r. 16/2024](#))

1. L'articolo 9 della [l.r. 16/2024](#) è così modificato:
 - a) al comma 5 le parole: "i vincoli di destinazione" sono sostituite dalle parole: "i vincoli costitutivi" e le parole: "della relativa approvazione" sono sostituite dalle parole: "di approvazione dei relativi progetti";
 - b) al comma 6 le parole: "del piano regolatore" sono sostituite dalle parole: "del progetto di un'opera pubblica";
 - c) al comma 8 la parola: "interessati" è sostituita dalle parole: "nel cui territorio ricadono in tutto o in parte gli Agglomerati Industriali" e le parole: "entro 6 mesi dalla relativa approvazione" sono soppresse;
 - d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: "9. In sede di rilascio dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione delle iniziative industriali, i Comuni di cui al comma 8 non possono richiedere agli imprenditori la corresponsione dei contributi di urbanizzazione per le quali l'ordinamento pone il relativo onere a carico di soggetti diversi dai detti Comuni."

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.